



ASSOCIAZIONE LIGURE THALASSEMICI Onlus

OdV ai sensi del D.Lgs 117/17

Member of Thalassaemia International Federation

Member of Eurordis

C.F. 95016680100 c/o E.O. Ospedali Galliera Mura delle Cappuccine 14 16128 Genova

Tel: 349-4207751 www.althonlus.org thalassoligure@gmail.com

Verbale Assemblea Generale di sabato 11 maggio 2019

Il giorno 11 Maggio 2019 si è svolta l'Assemblea generale ordinaria e straordinaria dell'Associazione Ligure Thalassemicici Onlus presso l'Aula Magna 2 dell'Ospedale Galliera per discutere dei punti all'OdG:

1. Relazione del Presidente sull'attività 2018
2. Approvazione del bilancio consuntivo 2018
3. Approvazione proposta di nuovo Statuto ai sensi del D.Lgs 117/17
4. Stato attuale dei pagamenti da parte del Ministero ai sensi art.27bis e prospettive future (Avv.ti Scolamiero e Guadagni)
5. Varie ed Eventuali

Vengono nominati presidente di Assemblea Angelo Loris Brunetta, anche presidente del CD, e segretaria verbalizzante Luciana Raineri.

Alle ore 9.45 il presidente verificato il numero dei presenti e constata la regolarità della assemblea, ordinaria e straordinaria, in seconda convocazione da inizio alla seduta.

Viene specificato che l'assemblea ha doppia valenza di ordinaria in quanto di prassi per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente e straordinaria per l'approvazione del nuovo statuto ai sensi del D.Lgs n.117/17 sul riordino degli Enti del Terzo Settore. Le modifiche statutarie saranno votate ai sensi dello statuto vigente.

Il presidente relaziona sull'attività associativa del 2018 con la distinzione tra attività istituzionali e sociali.

L'attività istituzionale nei confronti dell'Ospedale Galliera e della Regione Liguria verte sui seguenti punti: a) aggiornamento sul progetto "nuovo ospedale" e sulle misure necessarie e propedeutiche alla costruzione; b) tempi di spostamento del centro della Microcitemia dall'attuale collocazione al nuovo spazio all'interno della vecchia struttura in OB2, nel corridoio a pianterreno, probabilmente in autunno; c) riorganizzazione dell'attività del Centro di cura dopo lo spostamento; d) spostamento a fine 2018 della Struttura di Genetica all'Istituto Gaslini e implicazioni per il centro di Microcitemia essendo nella struttura di Genetica compreso anche il laboratorio di Microcitemia, accordi con l'Amministrazione per il mantenimento degli esami urgenti (HbS per i drepano) al Galliera; e) delibera regionale per lo spostamento della Genetica e definizione del percorso di accesso alla diagnosi per i cittadini e del mantenimento delle prerogative di centro unico di cura al Galliera; f) collaborazione con il Centro Regionale Sangue e il Centro Trasfusionale del Galliera per incentivare la raccolta sangue, partecipando alla giornata mondiale del donatore il 14 giugno; g) partecipazione al COBUS (Comitato per il Buon Uso del Sangue) all'interno del Galliera dopo la ridefinizione delle attività di questo Comitato; h) collaborazione con la Fondazione Italiana Talassemia che sostiene economicamente il Presidente nelle sue funzioni a livello internazionale (TIF) e con la quale si sta agendo a livello nazionale per la formazione dei pazienti e per una campagna di sensibilizzazione alla donazione del sangue in collaborazione con Ministero della Salute e dell'Istruzione (MIUR).

Tra le attività sociali: a) sensibile riduzione del progetto Rabat, da alcuni anni ci occupiamo solo di raccogliere qualche scatola di chelante. Nel 2018 abbiamo fatto solo 1 spedizione di farmaci all'Associazione Marocchina e dato ospitalità ad Ayoub per il suo follow-up; b) il Comitato di

Solidarietà ha svolto un grande lavoro in passato con ottimi risultati sotto il profilo di recupero sociale di persone svantaggiate investendo cifre molto modeste ma curando soprattutto i rapporti umani. L'attività è proseguita nel 2018 senza particolari necessità di spesa; c) organizzazione e partecipazione ad alcuni eventi particolari come la giornata mondiale delle Malattie Rare 2018 con la consueta distribuzione delle rose alle signore ricoverate e dipendenti dell'Ospedale Galliera, la giornata mondiale del donatore 2018 con l'approntamento di due banchetti informativi alle entrate dell'Ospedale, la distribuzione di materiale informativo e la raccolta di offerte per le attività associative; d) partecipazione di due persone al corso di formazione organizzato dalla Fondazione Italiana Talassemia, a Roma su tre giornate tra settembre e novembre 2018. Il corso ha affrontato tematiche importanti riguardo alle sperimentazioni cliniche per le quali il coinvolgimento dei pazienti è sempre più indispensabile. Battuello e Schena hanno partecipato e riferiscono di aver notevolmente accresciuto le proprie competenze su questo argomento.

Tra le attività statutarie svolte, riportiamo anche il Congresso organizzato nel gennaio 2018 che ha visto l'incredibile partecipazione di pazienti e famiglie, oltre ogni previsione. I numerosi clinici di grande rilevanza internazionale e gli argomenti di grande interesse hanno favorito un così alto numero di presenze ed una partecipazione attiva. I costi dell'evento verranno analizzati nella discussione del bilancio ma questi sono stati ampiamente ripagati dal successo dell'evento, reso possibile dalla collaborazione tra il CD dell'Associazione ed il personale del Centro di cura del Galliera.

Nessuna domanda in merito all'attività svolta.

Si passa a discutere il punto 2 con la presentazione del Bilancio 2018 da parte del presidente Brunetta che premette la necessità di pensare a campagne di fundraising perché l'entità della donazione ricevuta nel 2007 come lascito è ormai quasi terminata e la disponibilità economica per i progetti di ricerca clinica sta notevolmente assottigliandosi come il conto in banca. Si passa alla lettura delle voci del Bilancio al termine del quale non viene presentata nessuna richiesta di spiegazione ulteriore per cui il presidente chiede all'assemblea di esprimersi sull'approvazione del bilancio 2018 per alzata di mano. Fatta la conta dei voti il bilancio viene approvato all'unanimità e senza astenuti.

Riguardo al punto 3, il presidente ribadisce la necessità di modifica dello Statuto ai sensi del D.Lgs 117/17 da effettuarsi entro il 3 agosto 2019 da parte di tutti gli enti del terzo settore. L'assemblea straordinaria, convocata ai sensi dello statuto vigente, è pertanto titolata alle suddette modifiche. Vengono proiettate slides dei singoli articoli della proposta di nuovo statuto e spiegate nel dettaglio le differenze, minime, tra questo proposto e quello attualmente in vigore. Il budget annuale dell'associazione, molto basso, lascia la facoltà di scelta se nominare, o meno, un organismo di controllo. L'assemblea valuta, per il momento, non necessario questo passaggio, riservandosi in futuro di nominarne uno, qualora la condizione economica subisse incrementi significativi. Al termine della lettura degli articoli della proposta di Statuto si passa alla votazione per alzata di mano. La proposta di statuto viene votata all'unanimità e senza astenuti. Il presidente dichiara quindi che dalla data odierna l'associazione ha un nuovo statuto che verrà registrato nei prossimi giorni all'Agenzia delle Entrate per le variazioni e l'iscrizione all'anagrafe tributaria. L'assemblea dà mandato al presidente di provvedere agli adempimenti di legge.

Passando al punto 4, il presidente lascia la parola agli avv.ti Scolamiero e Guadagni per illustrare lo stato dei risarcimenti dovuti dal Ministero ai sensi dell'art.27bis del D.Lgs 114/14, sarebbero ancora una decina i nostri soci che non hanno ricevuto la somma dovuta. Entro l'anno dovrebbero essere liquidate tutte le somme spettanti, in ogni caso viene richiesto un nuovo mandato per un ricorso alla CEDU per il ritardo dei risarcimenti. Riguardo alle pratiche di adeguamento dell'indennizzo ai sensi dell'Ex lege 210/92 gli avvocati non nascondono le difficoltà incontrate per ottenere il pagamento nonostante i molti pignoramenti fatti nei confronti del Ministero. Al momento sono state pagate tutte le sentenze fino a giugno 2012, quindi si prevedono ancora tempi lunghi per arrivare a ricevere quanto dovuto. L'avvocato Scolamiero chiede agli intervenuti di mantenersi in contatto con il suo studio per essere aggiornati sull'evoluzione di questa vicenda.

L'argomento suscita discussione ed alcune domande da parte degli intervenuti che vengono puntualmente delucidate dai legali.

Non essendo presenti richieste per discutere eventuali altri argomenti, alle ore 11,50, il presidente Brunetta dichiara chiusa l'assemblea.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Angelo Loris Brunetta

IL SEGRETARIO
Luciana Raineri

UFFICIO TERRITORIALE DI GENOVA 2
Atto registrato 27 MAG. 2019 n° 1359
Col pagamento di Euro esenti

UFFICIO TERRITORIALE DI GENOVA 2
27 MAG 2019



di.

2018/3/1359



~~Statuto~~ statuto

Associazione Ligure Talassemici

Ai sensi del D.Lgs 117/17 Riforma del Terzo Settore



ART. 1 - Denominazione e sede

1. È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato, Associazione Ligure Talassemici, che assume la forma giuridica di associazione.
2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione organizzazioni di volontariato, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente, di seguito detto "organizzazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ODV" o la locuzione "Organizzazione di Volontariato" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'organizzazione ha sede legale nel comune di Genova. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - Finalità e Attività

1. L'organizzazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017:
 - o la realizzazione di un'assistenza globale al paziente talassemico ed emoglobinopatico, attraverso la creazione, ed il mantenimento, di servizi specializzati nella terapia delle emoglobinopatie, talassemie, drepanocitosi ed anemie congenite rare, da apprestare in Centri per la Microcitemia e le anemie congenite con annessi Day Hospital;
 - o la tutela del paziente sotto l'aspetto sociale incluso l'esercizio dei diritti riconosciuti dalle convenzioni internazionali per l'accesso al trattamento sanitario sia standard che innovativo che consenta la conduzione di una vita della miglior qualità possibile, il sostegno al paziente ed alla sua famiglia nell'individuazione delle soluzioni più idonee a facilitare l'integrazione dei pazienti nella vita scolastica, lavorativa e sociale;
 - o la collaborazione con le società scientifiche nazionali e le pubbliche istituzioni per la formazione di personale medico e paramedico specializzato nell'assistenza al paziente con talassemia, drepanocitosi e/o altre emoglobinopatie congenite;
 - o la sensibilizzazione della popolazione alla donazione del sangue anche mediante la diffusione di materiale informativo, anche autoprodotta, e campagne di sensibilizzazione pubblica, anche attraverso la promozione di rapporti di collaborazione con i Centri Trasfusionali territoriali, le associazioni dei donatori e le pubbliche istituzioni;
 - o il sostegno alla ricerca scientifica, con iniziative dirette al reperimento di fondi e mediante l'istituzione di borse di studio di specializzazione e altri tipi di incentivazione;
 - o l'organizzazione di congressi, conferenze, workshops, giornate di studio e la pubblicazione di opere a carattere divulgativo riguardanti la talassemia, la drepanocitosi e le emoglobinopatie in genere;
 - o la promozione di rapporti con le Associazioni mediche nazionali ed internazionali e con ogni altra organizzazione avente analoghe finalità.
2. Le attività dell'organizzazione sono svolte prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
3. Per il perseguimento dei propri scopi, l'organizzazione di volontariato potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

ART. 3 - Attività diverse

1. L'organizzazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

ART. 4 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

1. L'organizzazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.



3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'organizzazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 5 – Associati, procedure di ammissione ed esclusione

1. L'organizzazione è a carattere aperto.
2. Gli associati sono le persone fisiche e le organizzazioni di volontariato ai sensi del D.Lgs.117/17 che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione all'organo di amministrazione, che delibera in merito alla prima seduta utile.
3. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.
4. Il Consiglio Direttivo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.
5. Gli associati cessano di appartenere all'organizzazione per:
 - o dimissioni volontarie presentate all'organo di amministrazione per iscritto;
 - o mancato versamento della quota associativa;
 - o morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);
 - o esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto.

ART. 6 - Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.
2. Gli associati dell'organizzazione hanno il diritto di:
 - o partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti nel libro degli associati;
 - o godere del pieno elettorato attivo e passivo;
 - o essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
 - o essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
 - o recedere dall'appartenenza all'organizzazione
 - o esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta al Consiglio Direttivo.
3. Gli associati dell'organizzazione hanno il dovere di:
 - o rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - o rispettare le delibere degli organi sociali;
 - o partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
 - o versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
 - o non arrecare danni morali o materiali all'organizzazione.

ART. 7 - Volontari associati e assicurazione obbligatoria

1. L'organizzazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.
3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'organizzazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.
4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
5. L'organizzazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.
6. L'organizzazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.



ART. 8 - Organi sociali, gratuità e durata

1. Sono organi dell'organizzazione:
 - o Assemblea degli associati
 - o Consiglio Direttivo
 - o Presidente
2. Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
3. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

ART. 9 - Assemblea

1. L'Assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.
2. Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.
3. È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail.
4. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario.
5. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.
6. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli iscritti nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.
7. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.
8. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.
9. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
10. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
11. L'assemblea straordinaria delibera e modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
12. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
13. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
 - o nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - o nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - o approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
 - o delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - o delibera sull'esclusione degli associati;
 - o delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - o approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - o delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
 - o delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 10 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero dispari di membri deciso dall'Assemblea compreso tra 3 e 7 persone. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate e



tra le persone fisiche indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017.

2. Il Consiglio Direttivo governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.
4. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.
5. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.
6. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.
7. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
 - o elegge, al suo interno, il presidente e il vicepresidente;
 - o amministra l'organizzazione;
 - o predispone il bilancio d'esercizio e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
 - o realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
 - o cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 - o decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
 - o accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
 - o è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.
8. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 11 - Il Presidente

1. Il Presidente dell'organizzazione, che è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello del Consiglio.
2. Il Consiglio Direttivo può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.
3. Il Presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e dell'Organo di amministrazione (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.
4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera del Consiglio Direttivo nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.
5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 12 - Organo di controllo

1. L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.
2. L'organo di controllo:
 - o vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
 - o vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;



- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
 - attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
3. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13 - Organo di Revisione legale dei conti

1. È nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

ART. 14 - Risorse

1. L'organizzazione trae le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse quali:
 - quote associative,
 - contributi pubblici e privati,
 - donazioni e lasciti testamentari,
 - rendite patrimoniali,
 - attività di raccolta fondi,
 - attività diverse di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 117/17 e ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente.
2. L'organizzazione si dota di appositi conti correnti stabiliti dal Consiglio Direttivo e intestati all'organizzazione.

ART. 15 – Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
3. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, il Consiglio Direttivo procede agli adempimenti previsti dal D. Lgs. 117/2017.
4. Il Consiglio Direttivo, se ricorre il caso, documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16 - Bilancio sociale

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 17 – Libri sociali obbligatori

1. L'organizzazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 18 – Rapporti di lavoro

1. L'organizzazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti degli articoli 16, 17 e 33 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 19 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 20 - Statuto

1. L'organizzazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.
2. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti

organizzativi più particolari.

ART. 21 - (Disposizioni finali)

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a single name.